

STATUTO
DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
"LIFE - ISTITUTO DI RICERCA E CURA"

Art. 1

(Costituzione, denominazione e sede)

1. È costituita una Fondazione di Partecipazione denominata "LIFE - ISTITUTO DI RICERCA E CURA", con sede legale in Roma.

2. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

3. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato ai sensi del Codice civile.

4. La Fondazione può istituire, in via accessoria e strumentale rispetto alle sue attività, sedi secondarie e uffici in Italia, nel rispetto del principio di salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario.

Art. 2

(Scopo e finalità)

1. La Fondazione persegue finalità di ricerca scientifica, preclinica, clinica e traslazionale, nel campo delle neuroscienze e del sistema muscolo-scheletrico, ortopedico traumatologico e in quello dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza, in particolare:

- a) organizza e gestisce i servizi sanitari di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza;
- b) fornisce servizi di assistenza sanitaria di natura diagnostica, terapeutica o riabilitativa, sia all'età adulta che a quella pediatrica, anche nell'emergenza;
- c) realizza poli di alta specializzazione nel campo della riabilitazione e della protesica;
- d) promuove la ricerca scientifica di base e applicata, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e riabilitativo;
- e) sviluppa tecnologie innovative per la riabilitazione e la protesica;
- f) favorisce il trasferimento tecnologico tra ricerca e applicazione clinica;
- g) potenzia la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nel settore biomedicale;
- h) promuove la formazione specialistica del personale sanitario;
- i) favorisce l'integrazione tra ricerca, assistenza e formazione;
- j) promuove convenzioni con enti di ricerca pubblici e/o privati, con università pubbliche e/o private per la creazione di piattaforme di ricerca congiunte.

Art. 3

(Attività)

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione:

- a) fornisce infrastrutture per l'assistenza sanitaria, la ricerca accademica, di base, preclinica e clinica;
- b) costituisce centri di ricerca scientifica di base, clinica e traslazionale;
- c) sostiene la sperimentazione preclinica e clinica;
- d) promuove il trasferimento tecnologico;
- e) facilita il processo autorizzativo delle attività connesse alla proprietà intellettuale;
- f) sostiene il deposito e l'utilizzo dei brevetti;
- g) partecipa e investe in start-up e PMI ad alto potenziale innovativo assumendo direttamente o indirettamente, anche in qualità di fondatore, partecipazioni in società ed imprese che abbiano un oggetto analogo, affine, complementare o connesso al proprio;
- h) promuove la collaborazione con imprese, enti e istituzioni nazionali ed internazionali;
- i) organizza convegni, seminari e pubblicazioni scientifiche;
- j) svolge ogni altra attività necessaria al perseguimento del proprio scopo e di quelle ad esso strumentali. In particolare, la Fondazione può:
 - 1) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione anche assumendo direttamente o indirettamente partecipazioni in fondazioni, associazioni o consorzi che abbiano un oggetto analogo, affine, complementare o connesso al proprio;
 - 2) promuovere studi, ricerche e analisi che siano direttamente riconducibili alle attività e finalità della Fondazione;
 - 3) promuovere e organizzare attività di formazione riconducibili alle finalità della Fondazione;
 - 4) stipulare contratti e convenzioni con privati, enti pubblici e/o istituti universitari sia in Italia che all'estero per lo svolgimento delle proprie attività.

Art. 4

(Durata)

- 1. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 5

(Patrimonio e fondo di gestione)

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione iniziale indisponibile conferito dai Fondatori costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori e Successivi;
- b) dai beni mobili e immobili acquisiti;

- c) da donazioni, eredità, legati e contributi con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) da partecipazioni in società, associazioni e consorzi aventi finalità analoghe o affini a quelle perseguite;
- e) dai proventi delle proprie attività che il Consiglio di amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio, ivi inclusi quelli derivanti dallo sfruttamento economico dei diritti di proprietà intellettuale;
- f) dagli utili che il Consiglio di amministrazione decida di imputare a patrimonio;
- g) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

2. Il fondo di dotazione iniziale ammonta a 120.000,00 euro, versato in egual misura dai soci Fondatori Promotori.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti e per il suo funzionamento, la Fondazione dispone di un fondo di gestione composto:

- a) dalle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio;
- b) dai contributi annuali dei Fondatori Successivi;
- c) da contributi pubblici e privati;
- d) dalle entrate derivanti dalle attività statutarie, accessorie, strumentali e connesse;
- e) da donazioni e liberalità non espressamente destinate all'incremento del patrimonio.

Art. 6

(Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti, dovranno essere seguiti, in quanto compatibili, i principi previsti dal codice civile in tema di società di capitali.

3. Entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, il progetto di bilancio preventivo è trasmesso ai Fondatori Promotori e Successivi.

4. Entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce, il bilancio consuntivo è trasmesso ai Fondatori unitamente alle relazioni degli organi di controllo.

5. Il bilancio di previsione è approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il bilancio consuntivo è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Art. 7

(Membri della Fondazione)

1. I membri della fondazione sono i Fondatori Promotori e i Fondatori Successivi.

2. Sono Fondatori Promotori:

- a) la Regione Lazio;

b) l'Inail;

c) la Fondazione Enea Tech e Biomedical.

3. I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

4. I Fondatori Promotori e i Fondatori Successivi possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 24 del Codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio di amministrazione e ha effetto allo scadere dell'anno in corso.

5. I membri della Fondazione, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere alla Fondazione, non possono ripetere il fondo di dotazione iniziale conferito né i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

Art. 8

(Fondatori Successivi)

1. Possono acquisire la qualifica di Fondatori Successivi le persone fisiche e gli organismi ed enti pubblici e privati, anche se privi di personalità giuridica, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione a maggioranza dei due terzi dei componenti, purché il loro oggetto sociale quale risulta dallo statuto e/o la loro attività non siano incompatibili con le finalità della fondazione. Tale deliberazione è sospensivamente condizionata alla successiva approvazione unanime da parte dell'Assemblea dei Membri della Fondazione. I Fondatori Successivi aderiscono al Fondo patrimoniale e al Fondo di gestione nella misura indicata nella deliberazione del Consiglio di amministrazione della Fondazione.

2. I Fondatori Successivi potranno destinare, in accordo con il Consiglio di amministrazione, il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

3. La qualifica di Fondatore Successivo e le relative prerogative durano per tutto il periodo per il quale il contributo è erogato.

4. Il Consiglio di amministrazione delibera, con apposito regolamento, le modalità e la soglia minima di contribuzione necessaria per acquisire lo status di Fondatore Successivo e le relative cause di esclusione.

5. A seguito dell'ingresso di Fondatori Successivi, si procede alla nomina di un nuovo membro, indicato dall'assemblea dei soci Fondatori Successivi, prevista nel successivo comma 6.

6. A seguito dell'ingresso di Fondatori Successivi è istituita l'assemblea dei soci Fondatori Successivi, questa ha diritto alla nomina di un solo membro nel Consiglio di amministrazione, che dovrà essere individuato con votazione a maggioranza, tenendo conto del principio di rotazione.

7. In caso di nomina di un nuovo membro nel Consiglio di amministrazione da parte dei Fondatori Successivi, i Fondatori Promotori designano, d'intesa tra loro, un ulteriore membro.

Art. 9

(Organi della Fondazione)

1. Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei membri della Fondazione;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori;

e) l'Assemblea dei soci Fondatori Successivi, nel caso previsto nel comma 6 dell'articolo 8.

Art. 10

(Assemblea dei membri della Fondazione)

1. L'Assemblea dei membri della Fondazione è costituita dai rappresentanti legali dei Fondatori Promotori e Successivi o loro delegato.

2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione presiede l'Assemblea dei membri della Fondazione.

3. L'Assemblea ha il compito di:

a) definire gli indirizzi istituzionali, culturali e scientifici della Fondazione e ne verifica l'attuazione;

b) attribuire la qualità di Fondatore Successivo ai sensi dell'articolo 8, comma 1;

c) nominare i membri del Consiglio di amministrazione designati ai sensi dell'articolo 11;

d) stabilire, su proposta del Consiglio di amministrazione, il compenso dei componenti del Collegio dei revisori e di quelli del Comitato tecnico-scientifico, nonché gli emolumenti del Direttore Generale, del Direttore scientifico, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

e) stabilire, su proposta del Consiglio di amministrazione e nel rispetto della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 "Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione" e successive modifiche o della successiva disciplina normativa regionale in materia di compenso dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, il compenso dei membri del Consiglio di amministrazione, del Presidente e del Vicepresidente;

f) nomina il Collegio dei revisori.

4. L'Assemblea dei membri della Fondazione si riunisce una volta all'anno ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta della maggioranza

dei membri. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora fissata per l'adunanza deve essere inviata, oltre che ai membri dell'Assemblea, anche ai consiglieri e al Collegio dei revisori per e-mail o pec almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza tale termine, previa motivazione scritta, può essere ridotto a quarantotto ore. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri e delibera validamente a maggioranza dei presenti.

Art. 11

(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di cinque a un massimo di sette membri tutti nominati dai Fondatori Promotori e Successivi, compreso il Presidente. In fase di prima applicazione il Consiglio di amministrazione si compone di cinque membri di cui:

- a) uno designato dal Presidente della Regione Lazio;
- b) uno designato dalla Fondazione Enea Tech Biomedical;
- c) uno designato dall'Inail, con funzioni di Presidente;
- d) uno designato di concerto tra i Inail e Regione Lazio.
- e) uno designato di concerto tra Fondazione Enea Tech Biomedical e Regione Lazio.

Ai membri del Consiglio si applicano le cause di ineleggibilità, incompatibilità, inconfiribilità e di decadenza previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modifiche. I membri inoltre devono possedere requisiti di onorabilità e indipendenza, nonché di specifica professionalità in campo giuridico o economico o medico-scientifico.

2. I consiglieri durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, e possono essere rinominati.

3. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di alta amministrazione dell'attività della Fondazione, stabilisce le linee di indirizzo e ne determina gli obiettivi, verificandone i risultati.

4. Ai Consiglieri compete un'indennità annua fissa il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea dei membri della Fondazione.

5. Se nel corso del mandato viene a cessare, per qualsiasi motivo, un consigliere, il soggetto che lo aveva designato provvederà, senza indugio, alla nuova designazione. Tale designazione deve essere ratificata dall'Assemblea dei membri della Fondazione e il designato rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del mandato conferito al Consiglio in carica.

Art. 12

(Funzioni del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo al quale compete la programmazione finanziaria ed economica e le funzioni di indirizzo strategico e di controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale della Fondazione e di vigilanza sulla loro sostenibilità finanziaria.

2. Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti competenze:

a) nomina al suo interno il Vicepresidente, su proposta del Presidente;

b) nomina il Direttore generale;

c) nomina il Direttore scientifico;

d) nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico di propria competenza e adotta il regolamento relativo al suo funzionamento;

e) propone le modifiche statutarie e adotta i regolamenti della Fondazione;

f) approva il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio e i programmi annuali e pluriennali;

g) controlla e monitora costantemente l'attività di amministrazione e di gestione per garantirne la coerenza con i programmi deliberati, gli indirizzi e i risultati prefissati;

h) fissa gli obiettivi annuali della gestione e ne verifica il conseguimento da parte del Direttore generale;

i) accetta eredità, legati, donazioni ed altre liberalità e le modifiche patrimoniali;

j) autorizza il Presidente a promuovere azioni giudiziarie o a resistere in giudizio;

k) delibera la costituzione o la partecipazione a consorzi, società di persone o di capitali e stabilisce i relativi versamenti;

l) approva, su proposta del Direttore Generale, l'organizzazione interna degli uffici e la dotazione organica;

m) stipula convenzioni con gli enti pubblici e privati;

n) propone all'Assemblea il compenso dei componenti del Collegio dei revisori e di quelli del Comitato tecnico-scientifico, nonché gli emolumenti del Direttore Generale, del Direttore scientifico, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, secondo le modalità previste nel presente Statuto;

o) propone all'Assemblea dei membri della Fondazione lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente;

p) ratifica i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente nei casi previsti dall'articolo 16. In caso di denegata ratifica il Consiglio di amministrazione provvede con apposita deliberazione a disciplinare i rapporti giuridici ed

economici eventualmente posti in essere.

Art. 13

(Funzionamento del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno bimestralmente, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o su richiesta di almeno la metà dei componenti.

2. Le riunioni del Consiglio sono di norma tenute presso la sede della Fondazione ovvero nel luogo espressamente indicato nell'avviso di convocazione.

3. Il Consiglio è convocato dal Presidente della Fondazione con i mezzi idonei a comprovarne la ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare. In caso di urgenza motivata per iscritto, la convocazione può avvenire con tre giorni di preavviso, a mezzo di pec o posta elettronica.

4. Fatti salvi i diversi quorum richiesti dal presente Statuto, il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno i tre quinti dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, la riunione sarà presieduta dal consigliere più anziano di età tra quelli in rappresentanza dei Fondatori Promotori.

6. Delle adunanze del Consiglio è redatto apposito verbale, sottoscritto dai Consiglieri presenti e dal segretario verbalizzante.

7. Per l'adozione delle deliberazioni concernenti le proposte di scioglimento della Fondazione, di nomina del Direttore Generale e dei due membri del Comitato tecnico scientifico, di costituzione o scioglimento di enti partecipati dalla Fondazione, occorre la maggioranza di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di amministrazione. Le modifiche statutarie sono comunque deliberate con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio, previo parere favorevole dei Fondatori Promotori e Successivi. Per la nomina del Direttore Generale e del Direttore Scientifico occorre la maggioranza dei tre quinti dei componenti del Consiglio di amministrazione.

8. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale e il Direttore Scientifico.

9. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione sono invitati, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei revisori.

10. Il Consiglio può delegare una o più delle proprie attribuzioni a un consigliere a tal fine individuato.

Art. 14

(Presidente)

1. Il presidente della Fondazione è designato dall'Inail.

2. Al presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione. Egli agisce e resiste in giudizio innanzi a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, avvalendosi delle professionalità a tale scopo deputate. In particolare, il presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle iniziative della Fondazione.

3. Nelle materie riservate alla competenza del Consiglio di amministrazione, il presidente può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario ed opportuno, sottoponendolo a ratifica del medesimo Consiglio nel corso della prima riunione successiva.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il presidente è sostituito dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età tra quelli di rappresentanza dei Fondatori Promotori.

Art. 15

(Direttore Generale)

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione, con la maggioranza dei tre quinti, su proposta del Presidente della Regione Lazio.

2. Il Direttore generale deve essere in possesso di diploma di laurea magistrale o titolo equipollente, di qualificata formazione ed attività professionale, con esperienza di direzione tecnica o amministrativa di enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie.

3. Il rapporto di lavoro tra il Direttore Generale e la Fondazione è disciplinato da un contratto di lavoro esclusivo, di natura autonoma, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile ed è disciplinato dalle norme di diritto privato.

4. Il Direttore Generale provvede alla gestione della Fondazione, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione, ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di amministrazione.

5. Il Direttore generale ha il potere di firma piena, nei limiti delle attribuzioni conferitegli dal Consiglio di amministrazione, per la stipula dei contratti in materia di personale e di tutti i contratti, convenzioni e atti negoziali, relativi alla gestione operativa della fondazione, nel rispetto degli indirizzi approvati dal Consiglio di amministrazione. Inoltre, assume le determinazioni in ordine alla rea-

lizzazione dei programmi e progetti adottati ed è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, incluse l'organizzazione e la gestione del personale e dispone il conferimento degli incarichi di responsabilità dirigenziale, in coerenza con l'organizzazione interna e la dotazione organica deliberati dal Consiglio di amministrazione. Il Direttore Generale risponde dell'attuazione di tutto quanto il Consiglio di amministrazione ritiene di affidargli.

6. Il trattamento economico del Direttore Generale è stabilito in analogia a quanto previsto per la corrispondente figura delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere regionali. Il Consiglio di amministrazione adotta nei confronti del Direttore Generale i provvedimenti conseguenti ad eventuali risultati negativi della gestione e dell'attività amministrativa e all'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi.

7. Il Direttore Generale, salvo revoca anticipata nelle ipotesi previste dal Codice civile o dal contratto, cessa comunque dall'incarico alla data di insediamento del Consiglio di amministrazione successivo a quello che lo ha nominato e può essere riconfermato.

8. Il Direttore Generale si avvale della collaborazione di un Direttore Amministrativo e di un Direttore Sanitario, nominati su sua proposta dal Consiglio di amministrazione. Ai medesimi e agli altri dirigenti della Fondazione può delegare competenze a lui spettanti secondo le disposizioni contenute in apposito regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione.

9. Il Direttore Sanitario deve essere laureato in Medicina e Chirurgia o discipline affini ed avere maturato un'esperienza almeno quinquennale di direzione tecnico-sanitaria in enti, aziende, strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il Direttore Amministrativo deve avere una laurea magistrale o titolo equipollente in discipline economiche o giuridiche ed avere maturato un'esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in Enti, Aziende o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione.

10. Il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario stipulano con la Fondazione un contratto di lavoro di diritto privato, a termine e di natura esclusiva, avente durata non superiore a quella del Direttore Generale in carica. L'incarico cessa comunque al cessare di quello del Direttore Generale che li ha nominati.

11. Il trattamento economico del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo è stabilito in analogia a quanto previsto per le corrispondenti figure delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere regionali.

12. Il Direttore Generale si avvale del Collegio di Dire-

zione previsto nell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche; del Collegio fanno parte i Direttori Sanitario e Amministrativo e il Direttore Scientifico;

13. Per gravi inadempienze o motivate ragioni il Consiglio di amministrazione può deliberare la revoca del Direttore generale, del Direttore sanitario e del direttore amministrativo e la loro sostituzione.

Art. 16

(Direttore scientifico)

1. Il Direttore Scientifico deve essere in possesso di laurea in medicina e chirurgia e/o discipline scientifiche affini e di comprovate capacità scientifiche e manageriali; è designato dalla Fondazione Enea Tech e Biomedical, di concerto con il Presidente della Regione per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni. L'incarico è rinnovabile.

2. Sono affidate al Direttore Scientifico compiti di coordinamento, direzione e responsabilità delle attività scientifiche e di ricerca.

3. Il Direttore Scientifico gestisce il budget per la ricerca assegnatogli dal Consiglio di amministrazione in misura non inferiore al finanziamento pubblico destinato alla Fondazione per l'attività di ricerca.

4. Il Direttore Scientifico individua, sentito il parere del Comitato tecnico scientifico, i responsabili di ciascun progetto ed assegna loro un budget, verificandone l'impiego.

5. Il Direttore Scientifico risponde dell'impiego delle risorse e dei risultati raggiunti. Il mancato raggiungimento degli obiettivi individuati in sede di approvazione del programma da parte del Consiglio di amministrazione, costituisce elemento di valutazione ai fini della corresponsione della quota variabile della retribuzione del Direttore Scientifico.

6. Per gravi inadempienze o motivate ragioni il Consiglio di amministrazione può deliberare la revoca del Direttore Scientifico e la sua sostituzione.

7. Il Direttore Scientifico stipula con la Fondazione un contratto di lavoro di diritto privato, a termine e di natura esclusiva, di durata non superiore a quelle del Consiglio di amministrazione in carica. L'incarico cessa con l'insediamento del Consiglio di amministrazione successivo a quello insediato all'atto del conferimento e può essere rinnovato.

8. Il compenso del direttore Scientifico è stabilito dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore Generale e non può, in ogni caso, essere superiore a quello del Direttore Generale.

Art. 17

(Comitato tecnico scientifico)

1. Il Comitato tecnico scientifico svolge funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all'attività di ricerca.

2. Il Comitato è presieduto dal Direttore Scientifico ed è composto:

- a) da due esperti esterni nominati a maggioranza qualificata di due terzi dal Consiglio di amministrazione;
- b) da due membri interni (medici o sanitari dipendenti dalla Fondazione) nominati dal Direttore Scientifico;
- c) da due membri eletti dal personale dirigente medico e sanitario della Fondazione.

3. I componenti del Comitato restano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I componenti del Comitato cessano in ogni caso dall'incarico alla cessazione del Consiglio di amministrazione.

4. Il Comitato esprime parere obbligatorio in merito ai provvedimenti che attengono all'esercizio delle attività di ricerca e formazione e formula al Consiglio di amministrazione pareri consultivi e proposte sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione.

Art. 18

(Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei revisori è nominato dall'Assemblea dei membri della Fondazione ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente designato dal Presidente della Regione Lazio, uno dall'Inail e uno dalla Fondazione Enea Tech e Biomedical e tre membri supplenti designati uno dal Presidente della Regione Lazio, uno dall'Inail e uno dalla Fondazione Enea Tech e Biomedical. In ogni caso in cui si debba ricorrere al subentro dei membri supplenti si applicherà il principio del subentro simmetrico in deroga al principio anagrafico.

2. Tutti i membri del Collegio devono essere iscritti nel registro dei Revisori Contabili previsto nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39 e successive modifiche, ovvero fra i funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisore dei conti o di componente di Collegi dei revisori.

3. I membri del Collegio restano in carica tre anni e sono confermabili per non più di due mandati.

4. Il Collegio dei revisori è organo di controllo contabile della Fondazione. Esso in particolare:

- a) verifica l'amministrazione della Fondazione sotto il profilo economico;
- b) vigila sull'osservanza della legge;
- c) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- d) effettua periodiche verifiche di cassa;

e) ottempera agli ulteriori adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni normative.

5. I componenti del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

6. Gli emolumenti dei revisori sono stabiliti in analogia con quanto previsto per il medesimo incarico presso le Aziende Sanitarie Locali.

Art. 19

(Scioglimento e liquidazione)

1. La Fondazione è sciolta con delibera a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea dei Membri della Fondazione su proposta del Consiglio di amministrazione. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio residuo, previo parere dell'Assemblea dei Membri della Fondazione, sarà devoluto ad altri enti che perseguono finalità analoghe, nei limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dalle norme inderogabili di legge ed acquisite le eventuali autorizzazioni e pareri obbligatori.

Art. 20

(Norme finali e transitorie)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile e le leggi vigenti in materia.

2. Per tutte le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o esecuzione del presente statuto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

F.to - Fabrizio D'Ascenzo

F.to - Francesco Rocca

F.to - Giovanni Tria

F.to - Giuseppe Lucibello

F.to - Daniele Funicelli

F.to - Daniela Skendaj

F.to - Vincenzo Papi - Notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 7 MARZO 2005 N.
82 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
ROMA, 16 dicembre 2025